

NORME PER I CANDIDATI EXTRA U.E. RELATIVE ALL' UTILIZZO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE (AUTOCERTIFICAZIONI)

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono valersi dell'autocertificazione solo per gli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Per quanto riguarda i titoli di studio e tutte le altre certificazioni relative a stati, fatti, qualità personali ecc., conseguiti nel paese di origine fuori dall'U.E., i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea non possono usare l'autocertificazione.

Per quanto riguarda i titoli di studio devono presentare certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di cui il candidato è cittadino, corredati di traduzione giurata in lingua italiana o inglese, e muniti di dichiarazione di valore.

Per documentare altri titoli devono presentare i relativi certificati corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana o in inglese.